

**DELIBERAZIONE 28 APRILE 2017
297/2017/A**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DELLA
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 aprile 2017

VISTI:

- il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 e, in particolare, l'articolo 2;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 25 novembre 1971, n. 1041;
- il provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi 6 luglio 1974, n. 34, istitutivo della Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- la legge 29 ottobre 1984, n. 720;
- la legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in particolare, l'articolo 24;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, che riguarda norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (di seguito: legge di stabilità 2016) e, in particolare, l'articolo 1, comma 670;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2016, di approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 667/2015/A, recante "Disposizioni conseguenti alla trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali" (di seguito: deliberazione 667/2015/A);
- il Regolamento di contabilità della Cassa conguaglio per il settore elettrico, adottato con deliberazione dell'Autorità 14 gennaio 2011, GOP 2/11 (di seguito: deliberazione GOP 2/11);
- la proposta di Regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA, deliberata dal Comitato di gestione della Cassa nella seduta del 28 novembre 2016 e trasmessa alle autorità vigilanti con nota prot. 11796 del 13 dicembre 2016 (di seguito: nota 13 dicembre 2016);

- la lettera dell'Autorità prot. 4122, del 3 febbraio 2017, al Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito: MEF), di richiesta dell'intesa ai fini dell'adozione del Regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA (di seguito: lettera 3 febbraio 2017);
- la lettera del MEF prot. 8132 del 20 aprile 2017, di risposta alla richiesta di intesa (di seguito: lettera 20 aprile 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione GOP 2/11, l'Autorità ha approvato, d'intesa con il MEF, il Regolamento di contabilità generale e di controllo gestionale della Cassa conguaglio per il settore elettrico e dei conti ad essa intestati;
- la legge di stabilità 2016, all'articolo 1, comma 670, prevede che «la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità»;
- a tal fine, lo stesso articolo 1, comma 670 prevede, tra l'altro, che, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità, siano apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa le modifiche necessarie a dare attuazione al comma medesimo;
- nelle more dell'adozione delle suddette modifiche, l'Autorità, con deliberazione 667/2015/A, ha adottato misure atte ad assicurare la continuità del funzionamento della Cassa, stabilendo, tra l'altro, che il Regolamento di contabilità generale e di controllo gestionale della Cassa e dei conti ad essa intestati, di cui alla deliberazione GOP 2/11, continuasse a trovare applicazione sino all'eventuale adozione di un nuovo regolamento da parte degli organi della CSEA.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con nota 13 dicembre 2016, CSEA, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d), dello Statuto, ha trasmesso, all'Autorità e al MEF, la proposta di Regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA, ai fini della sua approvazione;
- con lettera 3 febbraio 2017, l'Autorità ha inoltrato al MEF lo schema di Regolamento suddetto, al fine di acquisire formalmente l'intesa propedeutica all'adozione definitiva dell'atto;
- con lettera 20 aprile 2017, il MEF ha comunicato il proprio assenso ai fini dell'approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA.

RITENUTO:

- che non sussistano motivi ostativi all'approvazione della proposta di Regolamento di amministrazione e contabilità, trasmessa da CSEA con nota 13 dicembre 2016;
- con la richiesta di intesa al MEF e la susseguente risposta positiva del Ministero medesimo, sia stato correttamente espletato il procedimento di approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità di CSEA

DELIBERA

1. di approvare, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni



Regolamento di amministrazione e contabilità

(ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d), dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali, approvato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2016)



Sommario

• TITOLO I – OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI	3
• TITOLO II – BILANCIO.....	4
• TITOLO III – PROCESSO PREVISIONALE	7
• TITOLO IV – ENTRATE E SPESE.....	8
• TITOLO V – SERVIZIO DI CASSA	10
• TITOLO VI – GESTIONE PATRIMONIALE, CONTROLLI E ATTIVITÀ NEGOZIALE	11



TITOLO I – OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto e disposizioni generali)

1. Il presente regolamento detta le disposizioni relative all'amministrazione ed alla contabilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito, CSEA o Ente) in attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera d), dello Statuto della medesima, approvato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2016 (nel seguito, Statuto).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'attività amministrativa e contabile è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private, dallo Statuto, nonché dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito, AEEGSI o Autorità).

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a. *"Presidente"*: l'organo della CSEA che, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ha la legale rappresentanza dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e convoca e presiede il Comitato di gestione;
 - b. *"Comitato di gestione"*: l'organo della CSEA che, ai sensi dell'art. 4, dello Statuto, ha poteri di programmazione e di indirizzo ed esercita tutte le funzioni dell'Ente che non siano attribuite dallo Statuto ad altri organi;
 - c. *"Collegio dei revisori"*: l'organo della CSEA che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, svolge le funzioni dei sindaci delle società per azioni secondo le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili con la particolarità dell'ordinamento e del funzionamento della CSEA, nonché i compiti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
 - d. *"attività istituzionale"*: le attività di gestione, di riscossione e di erogazione correlate al ruolo istituzionale della CSEA nei settori di competenza;
 - e. *"attività di funzionamento"*: l'attività necessaria al funzionamento generale e alla produzione di servizi alle imprese;
 - f. *"conti di gestione"*: le voci di bilancio relative ai conti bancari intestati alla CSEA in cui confluiscono le risorse raccolte e da cui sono prelevate le somme da erogare per le finalità definite da norme primarie o secondarie, incluse le deliberazioni dell'AEEGSI;

- g. *"settore contabile"*: l'aggregato di contabilità analitica in cui sono evidenziate le transazioni afferenti un dato conto di gestione;
- h. *"sistema contabile"*: l'insieme delle rilevazioni che permette di annotare fatti di gestione, determinare il risultato della gestione ed elaborare dati e produrre informazioni di supporto ai processi decisionali.

TITOLO II - BILANCIO

Articolo 3

(Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è redatto in base ai criteri stabiliti dallo Statuto, dal codice civile in materia di bilancio societario, nonché in base alle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di Contabilità (OIC) ed ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, Allegato 1, del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91.
2. Il bilancio si compone di:
 - a. conto economico;
 - b. stato patrimoniale;
 - c. nota integrativa;
 - d. rendiconto finanziario.
3. Costituiscono allegati al bilancio:
 - a. la relazione sulla gestione;
 - b. la relazione del Collegio dei revisori;
 - c. il conto consuntivo in termini di cassa, di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 (recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica", nel seguito, Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013);
 - d. il rapporto sui risultati, redatto in conformità alle linee guida generali definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012 (recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91", nel seguito, D.P.C.M. 18 settembre 2012).



4. Il progetto di bilancio è predisposto dal Direttore generale della CSEA. Nel progetto di bilancio è indicata, tra l'altro, la destinazione dell'eventuale utile, anche tenendo conto dell'obbligo di versamento al bilancio dello Stato della quota derivante dalla gestione economica, come previsto dall'art. 1, comma 670, terzo periodo, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 4

(Approvazione del bilancio d'esercizio)

1. Il Direttore generale, quindici giorni prima della seduta del Comitato di gestione prevista per la deliberazione del bilancio, trasmette la relativa proposta al Collegio dei revisori per l'esame e l'adozione della relazione di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013.
2. Il bilancio d'esercizio è deliberato dal Comitato di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed inviato, entro i successivi 10 giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'AEEGSI. Il bilancio d'esercizio è approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con l'Autorità.

Articolo 5

(Sistema contabile e libri contabili)

1. Il sistema contabile è finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi, nonché delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. Le funzioni del sistema contabile sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informatico gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicità e la coerenza delle informazioni.
3. Ai sensi dell'art. 2215-bis c.c. i libri e le scritture obbligatorie per disposizione di legge o di regolamento sono formati e tenuti con strumenti informatici.

Articolo 6

(Piano dei conti)

1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio è adottato un piano dei conti.
2. Il piano dei conti è costituito da un elenco dei conti di natura finanziaria, patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali.



3. Nel piano dei conti, a ciascun conto di gestione, corrisponde un settore contabile che consente di rendicontare analiticamente le risorse ad esso afferenti.
4. Il piano dei conti prevede un fondo oneri per erogazioni istituzionali in cui vengono accantonate le risorse destinate alle finalità per cui sono istituiti i conti di gestione.
5. Quanto all'attività istituzionale, costituiscono entrate le risorse riscosse dall'Ente e sono uscite quelle destinate alle erogazioni ed all'attività istituzionale di gestione i cui oneri sono imputati ad uno specifico conto di gestione, come previsto da norme primarie e secondarie, incluse le delibere dell'AEEGSI. Il saldo tra entrate ed uscite alimenta o riduce il fondo oneri per erogazioni istituzionali, in modo che non ci siano effetti sul conto economico ai fini della determinazione del risultato di esercizio, come previsto dall'articolo 9, comma 5, dello Statuto.

Articolo 7 (Ricavi)

1. Le entrate derivanti dalle prestazioni effettuate a favore degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dell'ambiente, nell'ambito delle attività funzionali agli interessi generali curati dalla CSEA, nonché dai servizi offerti di tipo amministrativo, finanziario ed informatico costituiscono ricavi.
2. Contestualmente al rilascio dell'intesa di cui al precedente art. 4, comma 2, l'AEEGSI autorizza CSEA ad effettuare un prelievo di natura commissionale sui conti di gestione a copertura dei costi di funzionamento dell'anno corrente. Tale prelievo costituisce ricavo di funzionamento per l'esercizio in corso. Il prelievo è commisurato agli importi riscossi ed erogati nell'esercizio precedente con aliquota determinata dall'AEEGSI con propria deliberazione.

Articolo 8 (Nota integrativa)

1. La nota integrativa è redatta in base alle norme del Codice civile.
2. Nella nota integrativa sono altresì evidenziati, separatamente, i costi di cui al precedente art. 6, comma 5, per l'attività istituzionale di gestione, nonché quelli relativi alle nuove attività per le quali, in base all'art. 9, comma 6, dello Statuto, è fatta salva la possibilità di sostenere i maggiori oneri da esse derivanti.



TITOLO III –PROCESSO PREVISIONALE

Articolo 9

(Budget economico annuale)

1. Il progetto di budget economico annuale è un documento di pianificazione operativa redatto nel rispetto dei principi della prudenza, dell'equilibrio economico, della continuità e della competenza economica. Nel budget confluiscono gli stanziamenti generali di funzionamento, nonché le componenti previsionali, economiche, finanziarie e patrimoniali, anche riferite alle attività istituzionali. Entro il 30 novembre di ciascun anno, il Direttore generale trasmette il progetto di budget al Collegio dei revisori, che esprime il proprio parere mediante la relazione di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013.
2. Costituiscono allegati al budget economico annuale, come previsto dall'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013:
 - a. il budget economico pluriennale, che copre un periodo di tre anni;
 - b. la relazione illustrativa;
 - c. il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi individuate in base alle disposizioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2012, recante "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";
 - d. il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto in conformità alle linee guida generali definite con il D.P.C.M. 18 settembre 2012;
 - e. la relazione del Collegio dei revisori.
3. Il Direttore generale trasmette al Comitato di gestione il progetto di budget economico annuale unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. Il budget economico annuale è approvato dal Comitato di gestione entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il budget economico annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite alle spese in termini di competenza.
4. Entro 10 giorni dalla sua approvazione, il budget economico annuale, completo degli allegati, è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e all'AEEGSI.

Articolo 10

(Revisione del budget economico annuale)

1. Per far fronte ad impegni imprevisti, il Direttore generale propone al Comitato di gestione specifiche revisioni del budget economico annuale. Ciascuna proposta di revisione del budget è sottoposta, almeno 15 giorni prima della relativa deliberazione, al Collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione.
2. Il Direttore Generale può autorizzare variazioni di stanziamento fra i titoli di spesa, individuati nel budget economico annuale per classi di costo, purché le variazioni non comportino un aumento della spesa complessiva.

Articolo 11

(Gestione provvisoria)

1. Nel caso in cui il budget economico annuale non sia approvato dal Comitato di gestione entro il termine di chiusura dell'esercizio precedente, il medesimo Comitato può deliberare il ricorso al regime della gestione provvisoria per un periodo non superiore a 4 mesi. Nel corso di tale regime le spese mensili non possono eccedere un dodicesimo di quelle risultanti dall'ultimo budget economico annuale approvato, salvo che si tratti di spese obbligatorie e non frazionabili.
2. Qualora non sia stato approvato il budget economico annuale e non sia deliberato il ricorso al regime provvisorio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, è consentita una gestione provvisoria in cui le spese mensili non possono eccedere un dodicesimo di quelle risultanti dall'ultimo budget economico annuale approvato, salvo che si tratti di spese obbligatorie e non frazionabili.
3. L'avvio della gestione provvisoria è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze e all'AEEGSI.

TITOLO IV – ENTRATE E SPESE

Articolo 12

(Gestione delle entrate)

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e dell'incasso.



2. L'accertamento presuppone la fondatezza del credito, ovvero la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso la CSEA.
3. La riscossione è effettuata in applicazione dei meccanismi regolatori definiti da norme primarie e secondarie, incluse le delibere dell'AEEGSI, secondo modalità operative stabilite dalla CSEA.
4. L'incasso avviene direttamente sui conti intestati alla CSEA.

Articolo 13
(Gestione delle spese)

1. La gestione delle spese è attuata attraverso le fasi dell'autorizzazione, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
2. Il Comitato di gestione esercita i poteri di spesa, che può delegare al Direttore generale relativamente alle spese per attività di funzionamento e per l'attività istituzionale di gestione entro limiti di importo definiti.
3. L'autorizzazione alla spesa è un atto interno che presuppone la verifica della capienza nell'ambito del budget economico annuale approvato. Per le erogazioni relative all'attività istituzionale le delibere del Comitato di gestione costituiscono autorizzazione alla spesa.
4. Il Direttore generale è responsabile delle attività conseguenti alle delibere di erogazione approvate dal Comitato di gestione.
5. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa in cui si determina la somma da pagare nei limiti dell'autorizzazione, in base all'attività istruttoria atta a comprovare il diritto del creditore.
6. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento tratti sull'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.
7. Il mandato di pagamento per le erogazioni relative all'attività istituzionale è predisposto qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a. regolarità nelle dichiarazioni e nei versamenti dovuti alla CSEA;
 - b. posizione regolare in relazione ai controlli antimafia in applicazione del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;



- c. ottemperanza agli obblighi di comunicazione in materia di separazione contabile definiti dall'AEEGSI;
 - d. ottemperanza agli altri obblighi previsti dalla normativa di settore.
8. Il mandato di pagamento per ogni spesa diversa dalle erogazioni istituzionali è predisposto solo se la spesa è corredata dai documenti previsti dalle procedure interne dell'Ente.
9. I mandati di pagamento sono firmati dal Presidente, dal Direttore generale e da altri delegati, anche disgiuntamente, nei limiti dei poteri di firma attribuiti dal Comitato di gestione.

Articolo 14

(Spese di rappresentanza)

- 1. Sono spese di rappresentanza quelle strettamente funzionali alle esigenze dell'Ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti di rilievo istituzionale, in rapporto alle proprie attività.
- 2. Le spese di rappresentanza sono disposte dal Presidente e dal Direttore generale nei limiti corrispondenti alla specifica voce di budget.

TITOLO V - SERVIZIO DI CASSA

Articolo 15

(Servizio di cassa)

- 1. Il servizio di cassa è affidato ad uno o più istituti di credito, mediante convenzioni approvate dal Comitato di gestione, previo espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica.

Articolo 16

(Servizio di cassa economale)

- 1. La CSEA è dotata di un fondo cassa economale pari ad euro 20.000. Tale fondo è finalizzato al pagamento di spese per le necessità correnti e di gestione di importo unitario non superiore ai limiti di legge.



2. Il fondo può essere reintegrato durante l'esercizio.
3. La liquidazione delle spese è effettuata su autorizzazione del Direttore generale da un suo delegato.
4. Le spese effettuate attraverso l'utilizzo della cassa economale sono registrate cronologicamente, conservando la documentazione di supporto. Con cadenza trimestrale è presentata la rendicontazione al Direttore generale, che effettua i controlli sulla corretta gestione.

TITOLO VI – GESTIONE PATRIMONIALE, CONTROLLI E ATTIVITÀ NEGOZIALE

Articolo 17

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della CSEA è unico ed è inizialmente costituito da un fondo di dotazione di 100 milioni di euro ai sensi dell'art. 1, comma 670, secondo periodo, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. I beni mobili ed immobili acquisiti nel corso della gestione, nonché le eventuali riserve iscritte in bilancio, entrano a far parte del patrimonio dell'Ente.

Articolo 18

(Inventario)

1. L'inventario è redatto secondo quanto previsto dall'art. 2217 c.c.
2. L'inventario riporta distintamente i beni mobili, i beni immobili ed i beni immateriali inclusi nel patrimonio dell'Ente.
3. Le iscrizioni dei beni nell'inventario e le relative operazioni di scarico avvengono in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. L'inventario contiene le seguenti indicazioni:
 - a. la denominazione e la descrizione dei beni secondo la loro natura e specie;
 - b. l'anno ed il titolo di acquisizione;
 - c. il luogo in cui si trovano;
 - d. il valore iniziale e le successive variazioni.



5. Non sono inventariabili, in ragione della loro natura, i beni di facile consumo o di modico valore.

Articolo 20

(Sistema di controllo interno)

1. La CSEA si dota di un sistema di controllo interno sulla correttezza delle attività e sul rispetto delle disposizioni amministrative e contabili, articolato come segue:
 - a. controllo sulla correttezza degli atti e sull'applicazione delle disposizioni contabili, svolto dal Collegio dei revisori secondo quanto previsto dagli artt. 2403 ss. c.c. e dall'articolo 20 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
 - b. controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, svolto dall'unità organizzativa competente;
 - c. controllo di conformità sul rispetto delle procedure interne, svolto dalle unità organizzative competenti;
 - d. controllo sull'adempimento degli obblighi previsti nel piano per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 5 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato dal Comitato di gestione.

Articolo 21

(Attività negoziale. Principi generali)

1. La CSEA procede all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché all'affidamento di lavori mediante procedure individuate in applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici.
2. Le soglie di riferimento sono quelle previste dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Articolo 22

(Modifiche al Regolamento di amministrazione e contabilità)

1. Le modifiche al presente regolamento, proposte dal Direttore generale, sono deliberate dal Comitato di gestione ed inviate all'AEEGSI per l'approvazione previa intesa del Ministero dell'economia e delle finanze.